

Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 8

## Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia

(BURL n. 18 suppl. del 03 Maggio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-04-29;8

### Art. 1

(Modifiche alla l.r. 18/2015)

1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: *'Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici'*;
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola 'collettivi' sono inserite le seguenti: *'e riabilitativo-terapeutici'*;
- c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
*'2 bis. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.'*;
- d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
*'d bis) orti 'riabilitativo-terapeutici': appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.'*;
- e) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole 'istituti scolastici' sono inserite le seguenti: *',' dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale'*;
- f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
*'d bis) orti riabilitativo-terapeutici.'*;
- g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:  
*'Art. 5 bis  
(Orti riabilitativo-terapeutici)  
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.'*;
- h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:  
*'Art. 8  
(Norma finanziaria)  
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziare alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2024-2026.  
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 'Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia', programma 04 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di*

*previsione delle spese del bilancio 2024-2026.*

*3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'*

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2015, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia